



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0008486/GAB del 28/04/2015

Deliberazione n. 7/2015

NELLA riunione del 27.4.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del prof. Vittorio Emiliani, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, del dr. Andrea Sisti, Componente; del dr. Tiziano Fratus, componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTI, in particolare, gli artt. 7, comma 1, e 8, della legge n. 10/2013;

VISTO l'art. 136, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004;

RELATORE il Cons. Massimiliano Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

1.E' noto che, all'art. 7, comma 1, la legge n. 10/2013, introduce una definizione legale di albero monumentale a valenza generale, identificando l'ambito delle essenze cui si applicano le disposizioni contenute nell'art.7 medesimo e nei relativi provvedimenti attuativi, ad iniziare naturalmente dal DM 23.10.2014, intitolato *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*.

L'art. 7, comma 1, dispone infatti che: << Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica

e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.>>.

2. La definizione legale contenuta nell'art. 7, comma 1, anzidetto, ha valenza generale, ad avviso di questo Comitato, perché essa assume rilevanza, come espressamente stabilito dalla norma da ultimo indicata, non solo "agli effetti della presente legge" ma anche "di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica".

Ne consegue, in primo luogo, che la definizione legale di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013, rilevando anche agli effetti "di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica", rileva anche agli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui fa espresso riferimento agli "alberi monumentali". Detto altrimenti, per "alberi monumentali", ai sensi di quest'ultima norma, potranno intendersi solo quelli comunque individuati come tali nell'art. 7, comma 1, della l. n. 10/2013.

In secondo luogo, ne deriva che la definizione legale di cui all'art. 7, comma 1 - nel caso di Regioni a statuto non speciale che si siano dotate di una propria legge contenente una definizione legale di "alberi monumentali" comunque non coincidente con la prima - andrà a sovrapporsi, imponendosi, su quella di matrice regionale. Ne è conferma il comma 3 dell'art. 7, nella parte in cui stabilisce che "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1....".

Anche ove si ritenga che ciò implichi la mediazione di un atto legislativo regionale di adeguamento, e non sia quindi effetto tendente a prodursi automaticamente, in forza del ridetto art. 7, comma 1, rimane il fatto che non solo la previsione espressa di un dovere regionale di recepimento è circoscritta, nell'ambito della l. n. 10/2013, alla definizione legale di cui all'art. 7, comma 1, ma lettera dell'art. 8 della legge n. 10/2013, è chiara e univoca nello stabilire che "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

Atteso che l'art. 8 nulla dice a proposito delle Regioni a statuto non speciale, deve infatti ritenersi - ad avviso di questo Comitato - che in esse la legge n. 10/2013, incluso l'art. 7 (con l'eccezione, per quanto detto, della definizione legale di cui al suo primo comma), si applicherà direttamente e *tout court*. Non, dunque, solo in quanto (e quindi nella misura in cui) compatibile con la legislazione regionale.

Ciò non toglie, naturalmente, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (a partire dalle decisioni n. 226 e n. 227 del 2003), secondo il quale alla legislazione statale spetta la determinazione di un "nucleo minimo di tutela ambientale", che le Regioni possano introdurre prescrizioni (solo) più rigorose (si vedano, fra le altre, le sent. nn. 311/2003 e 391/2005) della disciplina statale stessa, cioè deroghe c.d. in melius.



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

3. Le fattispecie di cui alle lett. da a) a c) del comma 1 dell'art. 7 sono idealmente distinguibili in due gruppi: per un verso, quelle descrittivamente individuate nella lett. a), e, per altro verso, quelle invece individuate dalle lett. b) e c). Il principale tratto distintivo è nel fatto che, mentre in questi due ultimi casi la monumentalità dell'albero è influenzata o determinata da fattori estrinseci di contesto, nel primo caso essa ha riguardo a caratteristiche proprie degli individui arborei, come tali svincolate da fattori estrinseci di contesto.

Dunque, può trattarsi di:

- albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate;
- ovvero dell'albero secolare tipico,

che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

Va in ogni caso evidenziato come la nozione di albero monumentale di cui all'art. 7, comma 1, non sia condizionata dalla sua localizzazione. Tanto nella lett a), laddove è specificato "ovunque ubicate", quanto nella lett. b), la quale assoggetta a tutela i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, "ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani", è infatti palese che, per la legge n. 10/2013, ben possono esservi alberi monumentali anche al di fuori dei centri urbani.


IL RELATORE E PRESIDENTE